# **CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

# "ADOTTA UN'AIUOLA"

N	del		
OGGE	GETTO: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZ	IONE "ADOTTA	UN'AIUOLA"
Valenti	no 2025 del mese di, del giorno  ntia presso la sede del Comune di Vibo Vale nte scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di	entia in piazza M	ia, cap. <b>89900</b> Prov. di <b>Vibo</b> (artiri d'Ungheria, con la
	TRA		
Il Sig	Sig nato a89900 Vibo Valentia di seguito	il indicato " <b>sponsor</b> "	e residente in
	E		
Servizionell'inte	omune di Vibo Valentia; P.IVA.00302030796 zio 1 Ambiente, Ing	6 in persona del la quale dichiara d lell'art. 107 del D.	Dirigente del Settore 6 – i agire in nome, per conto e Lgs. 18.08.2000, n. 267, di
Vista la richiesta del Sig.		on nota prot. n _	_
	SI CONVIENE E SI STIPUI	A QUANTO SEC	GUE
Art 1 La pren	emessa costituisce parte integrante e sostanziale	del presente contra	atto.
Art 2			
Lo spo	ponsor si impegna ad eseguire, a propria cui nel Comune di Vibo Vale		
	Taglio periodico del tappeto erboso dove pre l'altezza di cm10.	esente in modo tal	
•	Eliminazione di erbe ad azione infestanti.		
•	Pulizia da cartacce, sigarette, bottiglie, fazzole	etti, ecc. (compreso	svuotamento cestini).
•	Abituale irrigazione, secondo la necessità dell	a stagione.	
•	Messa a dimora e sostituzione delle fioriture	qualora presenti.	
•	La raccolta e lo smaltimento dei materiali di s e secondo legge.	falcio e rifiuti sara	nno a carico dell'affidatario

- È vietato l'uso di pesticidi e diserbanti ritenuti dannosi per l'ambiente.
- Qualsiasi intervento non deve creare pericolo per la sicurezza stradale.
- L'assegnatario ha la facoltà di posizionare all'interno nell'area verde assegnata un cartello recante il nome del soggetto assegnatario. Il cartello dovrà avere le dimensioni nel rispetto del codice della strada e comunque di una altezza non superiore ai 40 cm ed una larghezza non superiore ai 40 cm.

- La posa del cartello informativo sarà vincolato al rilascio del parere favorevole da parte dell'Ente;
- Per la collocazione dei cartelli lo sponsor non è tenuto al pagamento dei canoni d'istallazione per gli impianti pubblicitari privati installati su spazi o aree comunali, né al pagamento del canone di pubblicità.
- L'affidamento dell'Area decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convezione in cui sarà indicata l'aiuola o l'area verde assegnata con descrizione dello stato dei luoghi. L'Amministrazione potrà, in qualsiasi momento dovesse ritenerlo necessario, revocare l'assegnazione a seguito di sopravvenute necessità di interesse pubblico. Venute meno le necessità, il Comune provvederà a riaffidare l'area all'adottante nelle stesse condizioni riscontrate all'atto del provvedimento di sospensione.
- Il Comune di Vibo Valentia consegnerà all'operatore l'area verde (aiuola/fioriera), nello stato di fatto in cui essa si trova.

Ogni intervento, che risulti innovativo rispetto al programma minimo di intervento proposto, dovrà essere preventivamente segnalato all'ufficio che si occupa del "verde".

Si impegna inoltre ad accollarsi tutte le spese di sistemazione nell'area e nessun onere diretto o indiretto, anche sotto forma di contributo, è dovuto al Comune per la realizzazione dell'intervento proposto.

Sarà inoltre a carico dello sponsor le spese di un eventuale sistema di irrigazione che dovrà comunque rispettare le ordinanze sindacali in merito alle limitazioni dell'utilizzo dell'acqua. L'allaccio alla rete idrica comunale, ove presente, dovrà essere concordato preventivamente con l'ufficio competente e comunque non dovrà comportare posa in opera di tubi tali da interessare le soprastrutture viarie.

# Art 3

Eventuali danni che dovessero essere provocati alle strutture pubbliche durante l'esecuzione dell'intervento proposto, sarà cura dello sponsor porli in ripristino secondo le originarie condizioni e sostituire le strutture danneggiate secondo le indicazioni dell'Ufficio del "Verde".

L'area, oggetto di sponsorizzazione, manterrà totalmente la funzione ad uso pubblico. In caso l'Amministrazione debba provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, lo sponsor nulla potrà obiettare e nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale.

#### Art. 4

In caso di inadempienze rispetto a tutto quanto previsto dalla Manifestazione d'interesse, e nel presente contratto, previo avviso con Pec, l'area assegnata sarà sottratta alla gestione dello sponsor.

#### Art.5

Lo sponsor ha la facoltà di pubblicizzare l'intervento eseguito mediante installazione di appositi cartelli contenenti la propria denominazione di dimensioni di 40 cm x 40 cm.

Le caratteristiche, le dimensioni ed il numero dei cartelli sono concordate tra il Comune e lo sponsor in relazione alla conformazione, alla superficie dell'area e nel rispetto della visibilità stradale.

Lo Sponsor dovrà provvedere a proprie spese all'asportazione del cartello di sponsorizzazione alla scadenza naturale del contratto nonché in eventuali casi di risoluzione o recesso dello stesso.

Nessuna indennità è dovuta allo Sponsor per i miglioramenti apportati all'area comunale durante la sua gestione.

## Art. 6

Lo sponsor assume la responsabilità per danni a cose e a persone imputabili a difetti di gestione e manutenzione o comunque derivanti dal presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Vibo Valentia.

Lo sponsor accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per le sponsorizzazioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 09/11/2021 e del Regolamento Comunale per la tutela del Verde Pubblico e privato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 86 del 10/10/2023.

#### Art. 7

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sciogliere per pubblica utilità la presente convenzione in qualsiasi momento con motivato provvedimento ed in particolare qualora siano riconosciute gravi negligenze nella sistemazione e manutenzione dell'area assegnata, senza che allo sponsor sia dovuto indennizzo. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad assegnare le opere di ripristino addebitando i costi allo sponsor.

Il Gestore non potrà dare in subconcessione, né parziale né totale, le aree prese in convenzione pena la risoluzione della stessa.

### Art. 8

La durata della presente convenzione è stabilita in anni uno dalla data di sottoscrizione della stessa, rinnovabile di anno in anno, in assenza di disdetta da una delle parti e comunque non superiore ad anni tre (3).

# Art. 9

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili.

# **Art. 10**

Luogo e data

Tutte le controversie che dovessero insorgere direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno esclusivamente del Foro di Vibo Valentia.

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione in caso di uso.

Letto, approvato e sottoscritto.
per lo Sponsor
(Il legale rappresentante)
per lo Sponsee, Comune di Vibo Valentia (Il Responsabile del Servizio)